



COMUNE DI SANTA GIUSTA
Provincia di Oristano

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022

Relazione certificazione COVID 19 per l'anno 2022

Comune di Santa Giusta

**RELAZIONE
SULLA CERTIFICAZIONE COVID-19
E DEI CONTRIBUTI PER L'INCREMENTO
DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS
ANNO 2022**

RELAZIONE SULLA CERTIFICAZIONE COVID-19 AL 31/12/2022

PRIMA PARTE	4
GLI INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 E LA CERTIFICAZIONE PER L'ANNO 2022	4
<i>Il quadro generale delle risorse anno 2022 inclusi i trasferimenti per l'incremento dell'energia elettrica e del gas</i>	<i>4</i>
<i>Il Fondo per le funzioni degli enti locali (cosiddetto Fondone)</i>	<i>6</i>
<i>Termine di utilizzo del 31 dicembre 2022 e chiusura del periodo Covid-19.....</i>	<i>8</i>
<i>La certificazione 2022: modalità, termini e sanzioni.....</i>	<i>10</i>
<i>I vincoli da riportare nel prospetto allegato A/2 al Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022</i>	<i>11</i>
SECONDA PARTE.....	13
LE RISULTANZE EFFETTIVE DELLA CERTIFICAZIONE COVID-19 E DEL CONTRIBUTO PER GLI INCREMENTI ENERGIA ELETTRICA E GAS PER L'ANNO 2022	13
<i>Il saldo certificato riferito all'anno 2022</i>	<i>13</i>
<i>La lettura del saldo certificato e il confronto con il fondo funzioni</i>	<i>13</i>
<i>I vincoli dei fondi per l'emergenza, compresi i trasferimenti per l'incremento dell'energia elettrica e del gas (allegato A/2 al Risultato di amministrazione)</i>	<i>14</i>
<i>L'analisi dei vincoli da trasferimenti all'interno della certificazione Covid-19.....</i>	<i>15</i>
<i>Restituzione delle somme allo Stato da parte dell'ente</i>	<i>16</i>

Prima parte

GLI INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 E LA CERTIFICAZIONE PER L'ANNO 2022

Il quadro generale delle risorse anno 2022 inclusi i trasferimenti per l'incremento dell'energia elettrica e del gas

L'articolo 13 del DL n. 4 del 2022 ha previsto che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - «fondone 2020 e 2021» - sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa, che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo, non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate, ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Con la Faq 48 del Pareggio di bilancio, la Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che i ristori previsti a compensazione di minori entrate, derivanti da specifiche esenzioni statali, dovrebbero eguagliare la perdita registrata dagli enti. Tuttavia, laddove a seguito di verifiche puntuali da parte degli enti emergesse che i ristori IMU e TOSAP-COSAP sono stati assegnati per un importo eccedente la perdita effettivamente registrata, l'eccedenza del ristoro rispetto alla perdita deve essere sommata ad eventuali eccedenze del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, ed esposta tra i "Vincoli da legge" dell'allegato A/2 al Risultato di amministrazione.

E', invece, soggetto ad un diverso trattamento il ristoro assegnato per il soggiorno, per il quale è prevista apposita disciplina richiamata dalle faq in materia¹.

Per la copertura delle **minori entrate 2022** sono state assegnate risorse per:

- IMU settore spettacolo (art. 78, commi 3 e 5, DL n. 104/2020);
- Imposta di soggiorno (Incremento Fondo art. 25, comma 1, DL n. 41/2021-art. 12, DL n. 4/2022 e art. 27, comma 1, DL n. 17/2022);

¹ Le indicazioni della Faq 38 del Pareggio di bilancio specificano che i ristori specifici di entrata per la riduzione dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco ex articolo 40 del decreto-legge n. 104 del 2020, per i quali non si sono registrate minori entrate, devono essere rappresentati distintamente e specificamente nei "Vincoli di legge".

- TOSAP-COSAP/CANONE UNICO (art. 1 comma 707, l.234/2021, art. 8, comma 4, DL n. 4/2022 e art. 65, commi 6-7, DL n. 73/2021);
- IPT e RC auto (art. 41, comma 1, DL n. 50/2022).

Nel corso dell'anno 2022, nell'ambito degli interventi per l'emergenza, sono state inoltre assegnate agli enti locali, a copertura di maggiori spese correnti, risorse come **ristori di spesa** così articolate:

- Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa destinata ai minori (art. 39, DL n. 73/2022);
- Aree interne (art. 243, DL n. 34/2020);
- Trasporto scolastico;
- Energia e Gas (articolo 27, comma 2, DL n.17/2022, articolo 40, comma 3, DL n. 50/2022, articolo 16, comma 1, DL n. 115/2022 e articolo 5, comma 1, DL n. 144/2022).

E' da evidenziare che il DM Economia N. 242764 ha ritenuto opportuno far attestare, nella stessa certificazione COVID-19/2022, anche l'utilizzo, nell'anno 2022, del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2022, come modificato dall'articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, e, successivamente, dall'articolo 40, comma 3-bis, lettera a), del decreto-legge n. 50 del 2022, nonché l'utilizzo, nell'anno 2022, del contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022 e successivi incrementi, ripartito fra gli enti interessati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas al fine di garantire la continuità dei servizi erogati.

A queste risorse, assegnate agli enti nel corso del 2022, si aggiungono quelle che non sono state utilizzate durante il 2020 e nel 2021 e che sono confluite nel risultato di amministrazione 2021, sia con riferimento ai ristori di spesa e di entrata sia con riferimento al fondo per le funzioni degli enti locali.

Il **risultato 2021** può presentare vincoli da trasferimenti assegnati nel 2020² e ancora non utilizzati per:

- F) Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020);
- F) Solidarietà alimentare bis (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020);
- H) Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020);
- I) Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020);
- J) Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comune di San Colombano al Lambro - articolo 112, commi 1 e 1-bis, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero dell'interno del 27 maggio 2020);

² Gli eventuali avanzi da Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020), assegnati nel 2020, non sono riportati nel prospetto dei ristori poiché queste risorse dei centri estivi 2020 andavano restituite nell'anno 2021.

K) Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria - articolo 112-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020);

L) Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020);

M) Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020);

N) Risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori (articolo 42-bis, comma 8, D.L. n. 104/2020).

Inoltre, il **risultato di amministrazione 2021** può presentare i seguenti vincoli da trasferimenti assegnati nel 2021 per:

O) Anno 2021 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020);

P) Anno 2021 - Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - art. 53 D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A);

Q) Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A);

R) Anno 2021 - Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 63 D.L. n. 73/2021 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021);

S) Anno 2021 - Fondo destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria - articolo 229 D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 20/05/2021, n. 82).

Il Fondo per le funzioni degli enti locali (cosiddetto Fondone)

Nel corso degli anni 2020 e 2021, a seguito delle esigenze finanziarie generate dall'emergenza da Covid-19, lo Stato ha concorso al finanziamento degli enti locali impiegando le disposizioni della legge n. 243 del 2012, di attuazione del nuovo articolo 81 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012. Nello specifico, l'articolo 11 primo comma, concernente il "Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali", prevede che "*... lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni*

fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge”.

Al fine di assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni, il DL 34/2020 ha previsto l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 (articolo 106, commi 1-3). Esso ha concorso ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza Covid-19, nella misura di 3 miliardi in favore dei comuni e di 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane.

Al fine di monitorare l'andamento delle entrate locali, la legge ha previsto, inoltre, l'istituzione di un apposito tavolo tecnico (DM 29 maggio 2020) presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di esaminare le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 sull'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate rispetto ai fabbisogni di spesa di ciascun ente. Il tavolo tecnico è composto da: due rappresentanti del Ministero dell'economia, due rappresentanti del Ministero dell'interno, due rappresentanti dell'ANCI, un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, avvalendosi del supporto tecnico della SOSE.

L'articolo 1, comma 822 della Legge 178/2020 ha operato un incremento, per l'anno 2021, del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di 500 milioni di euro, poi portato a 1.500 milioni.

Il comma 823 prevede che: “Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa, che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”

In altri termini, è stato concesso di poter utilizzare nel 2021 le somme ricevute nel 2020 in eccesso rispetto alle esigenze maturate nell'anno. L'impiego di tali risorse è soggetto alle stesse regole vigenti per l'anno 2020.

Tale utilizzo è stato successivamente esteso al 2022 dall'articolo 13 del DL 4/2022.

Il comma 6 del medesimo articolo ha, altresì, concesso la possibilità di utilizzare le risorse del fondone ancora disponibili a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.

Termine di utilizzo del 31 dicembre 2022 e chiusura del periodo Covid-19

Tutte le risorse per l'emergenza si considerano utilizzate, ai fini della certificazione, se impegnate entro il 31.12.2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti o se, a valere sulle stesse, sia stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale).

La spesa per il personale non può andare oltre la data del 31 marzo 2022 (termine dello stato d'emergenza), ovvero sino al termine dell'anno scolastico 2021-2022 per la spesa del relativo personale.

Gli enti locali possono riportare nella certificazione la quota parte dei contratti di servizio continuativo per maggiori spese COVID-19 sottoscritti nel 2022 e di competenza nell'anno 2023, limitatamente agli oneri relativi al primo bimestre 2023.

Le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali che, dalla certificazione trasmessa dagli enti per gli anni 2020, 2021 e 2022, dovessero risultare non utilizzate - a copertura di minori entrate e/o maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o per l'energia e il gas - saranno trattate in sede di conguaglio finale (art. 106, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate, assegnate e non utilizzate nel triennio 2020-2022. Analogamente, saranno da restituire i ristori specifici di spesa assegnati per gli anni 2020-2022, non utilizzati entro il 31.12.2022.

In altri termini, le somme non utilizzate rileveranno in sede di conguaglio finale da farsi ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese con riferimento alle complessive gestioni 2020, 2021 e 2022, previsto entro il 31 ottobre 2023, ai sensi del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il ministero dell'Economia, da adottare entro il 31 ottobre 2023, saranno determinati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Non dovranno essere restituiti i ristori che, a fine 2022, risultano di importo inferiore ai 100 euro.

Uniche eccezioni all'obbligo di restituzione sono la Tari 2020, il ristoro di entrata per il soggiorno, i ristori di spesa per i centri estivi e per le aree interne. Per quest'ultimo contributo, il termine di utilizzo del "Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017", è definito dalla FAQ n. 4 pubblicata dall'Agenzia per la coesione

territoriale (FAQ-SNAI.pdf agenziacoessione.gov.it)³.

³ 4. Il contributo dell'anno 2020 deve essere iscritto nel bilancio 2020? Come deve essere gestito? E' corretto prevedere che l'utilizzo delle risorse previste per il 2020 (o anche il solo impegno dei fondi non essendovi specificazione diversa) debba avvenire entro 6 mesi dal 31/12/2020?

Per la gestione finanziaria e la rendicontazione delle risorse in questione, si fa rinvio alle disposizioni legislative sulla contabilità degli enti locali. L'utilizzo delle risorse, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 7, comma 1, del DPCM, deve avvenire entro 6 mesi dalla conclusione dell'annualità di erogazione del contributo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ai singoli Comuni. Pertanto, nell'ipotesi del contributo 2020 erogato dal MEF nel corso del 2021, la scadenza per il relativo utilizzo è al 30 giugno 2022. Per "utilizzo" s'intende il pagamento del contributo dal Comune all'impresa beneficiaria.

La certificazione 2022: modalità, termini e sanzioni

Le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, ivi inclusi gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, beneficiari delle risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché delle risorse di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2021, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, una certificazione firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'articolo 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativa alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, secondo il prospetto "CERTIF-COVID-19/2021" e le modalità contenute nell'allegato 1 al decreto, che ne costituisce parte integrante. La trasmissione, per via telematica, della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 242764 del 18 ottobre 2022, è stato approvato il modello definitivo della certificazione per l'anno 2022 e le modalità di presentazione della stessa.

Il modello COVID-19/2022 ha la finalità di raccogliere tutte le informazioni relative alle maggiori/minori entrate e maggiori/minori spese di ciascun ente locale connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle perdite subite e delle maggiori spese. La compilazione di tale modello è propedeutica alla redazione e trasmissione della certificazione di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 178 del 2020 (modello CERTIF-COVID-19/2022).

Gli enti locali, che hanno autonomamente determinato di adottare delibere o decreti di aumento o riduzione di aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019 e/o delibere o decreti di agevolazioni 2022 specifiche per COVID-19, comunicano, secondo il prospetto "CERTIF-COVID-19/A/2022", le delibere o i decreti adottati, entro il medesimo termine perentorio del 31 maggio 2023 e con le stesse modalità contenute nell'allegato 1 al decreto.

Il comma 828 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, prevede quanto segue: *"Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 827 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei*

trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale, di cui al primo periodo, è comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione, di cui al comma 827, entro la data del 31 luglio 2023. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228".

I vincoli da riportare nel prospetto allegato A/2 al Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022

Per calcolare l'importo effettivo dell'avanzo da vincolare nel risultato di amministrazione 2022 distinguiamo i vincoli da legge da quelli da trasferimenti.

Fra i vincoli da legge va indicato l'avanzo da fondo funzioni enti locali, da Tari 2020, da ristori di entrata non utilizzati e - a parte - da soggiorno, tenendo conto che:

- sia le assegnazioni del fondo funzioni, ricevute nel corso del 2020 e 2021, confluite in avanzo, non sono comprese nella certificazione (che si limita a riportare le assegnazioni riferite ai ristori di entrata e ai ristori di spesa);
- l'importo da vincolare, come vincoli da legge, scaturisce dalla differenza fra fondo funzioni enti locali e utilizzi Covid rappresentati nella certificazione Covid-19/ 2022 sia per minori entrate sia per maggiori/minori spese (comprese per incremento energia elettrica e gas);
- occorre aggiungere, con riferimento ai contratti di servizio continuativo, la quota impegnata e imputata al bilancio gestionale 2023; questo importo è certificato come utilizzo del fondo funzioni ma, poiché non è contabilizzato nel bilancio 2022, va rappresentato in aumento nelle quote vincolate da Fondo funzioni del risultato di amministrazione;
- laddove emergesse che i ristori IMU e TOSAP-COSAP fossero assegnati per un importo eccedente la perdita effettivamente registrata, l'eccedenza del ristoro rispetto alla perdita deve essere sommata ad eventuali eccedenze del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, ed esposta tra i "Vincoli da legge";
- è necessario aggiungere l'eventuale importo dell'agevolazione Tari riconosciuta all'ente e non integralmente utilizzata nell'anno 2020⁴ e non utilizzata nelle annualità 2021 e 2022;

⁴ Con la Faq n. 11 del Pareggio di Bilancio RGS si precisa che per la Tari e la Tari-corrispettivo non è richiesto l'inserimento da parte dell'ente di alcun dato all'interno della Sezione 1 del Modello COVID-19.

Tale importo dovrebbe essere utilizzato dall'ente per finanziare agevolazioni Tari da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Si ritiene che l'ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) - qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. Al fine di evitare duplicazioni di ristori, si raccomanda, inoltre, di non inserire nella Sezione 2 del Modello la maggiore spesa Covid-19 sostenuta a valere sulle risorse di cui alla Tabella 1 in parola, sia che tali risorse siano state utilizzate per agevolazioni Tari in favore dei contribuenti

- a parte, per l'imposta di soggiorno, va considerato il vincolo previsto dall'articolo 4 del D. Lgs. 23/2011 calcolato raffrontando le entrate, comprensive dei ristori statali e gli utilizzi⁵.

Tenendo, poi, conto degli effetti pluriennali della certificazione Covid-19/2022:

- non vanno certificate le spese Covid-19 finanziate con risorse certificate come contratti di servizio continuativo nel 2021;
- non vanno indicate spese Covid-19 finanziate con fondo pluriennale vincolato certificato nel 2021.

I ristori specifici di spesa non utilizzati, invece, incrementano la quota vincolata e devono essere rappresentati, separatamente per ciascuna tipologia di ristoro, tra i "Vincoli da trasferimenti"⁶.

Infine, se l'ente non ha accertato, in un determinato esercizio, uno specifico ristoro, lo stesso non deve essere considerato fra i vincoli di fine anno e sarà accertato fra le entrate di competenza dell'esercizio successivo.

(maggiore spesa Covid-19 per trasferimenti a famiglie/imprese) sia che le stesse siano state utilizzate per altri interventi ritenuti maggiormente utili per il territorio. Nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le finalità sopra richiamate anche nel 2021 (si rimanda al riguardo al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021). Pertanto, l'utilizzo delle richiamate risorse confluite, al 31 dicembre 2020, in avanzo vincolato può essere già previsto dall'ente in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023 attraverso la loro iscrizione nel primo esercizio del bilancio di previsione. La verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese 2020 e 2021, a seguito della quale si provvederà all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione degli importi, sarà effettuata il 30 giugno 2022. I chiarimenti di cui alla presente FAQ valgono anche, nel caso di province e città metropolitane, per la quota TEFA di cui alla Tabella 2 dell'allegato 3 del D.M. 3 novembre 2020, n. 212342.

⁵ "I ristori specifici di entrata per la riduzione dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco ex articolo 40 del decreto-legge n. 104 del 2020, per i quali non si sono registrate minori entrate, devono essere rappresentati distintamente e specificamente nei "Vincoli di legge". In questo caso, nel prospetto a2) si procede ad iscrivere nella colonna c) "Entrate vincolate accertate nell'esercizio N" sia la quota accertata dal Comune sia il ristoro da parte dello Stato. Nella colonna d) "Impegni eserc. N finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione" si riporteranno gli impegni di spesa finanziati con i proventi dell'imposta di soggiorno.

Si precisa, in ogni caso, in considerazione del vincolo attribuito ai proventi dell'imposta di soggiorno, che non si dovranno certificare tali minori spese come "Minori spese 2020 "COVID-19" nella certificazione Modello COVID-19. " Cfr. Faq n. 38 pubblicato sul Sito, la Ragioneria Generale dello Stato, sezione Pareggio di Bilancio.

⁶ Faq n. 38 pubblicato sul Sito, la Ragioneria Generale dello Stato, sezione Pareggio di Bilancio.

Seconda parte

LE RISULTANZE EFFETTIVE DELLA CERTIFICAZIONE COVID-19 E DEL CONTRIBUTO PER GLI INCREMENTI ENERGIA ELETTRICA E GAS PER L'ANNO 2022

Il saldo certificato riferito all'anno 2022

La certificazione dell'ente presenta il saldo (in euro) complessivo rappresentato in tabella 1.

Tabella 1. Saldo certificato

	Importo	VALUTAZIONE 2022 *
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	12.538	-
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)	-	-
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	317	317
Saldo complessivo	12.221	- 317

La lettura del saldo certificato e il confronto con il fondo funzioni

Per comprendere il significato del saldo complessivo si ritiene utile aggiungere una tabella che mostra le componenti di quel saldo, analizzate per tipologia di ristori, rappresentati per colonne:

- ristori di entrata
- ristori di spesa
- fondo funzioni enti locali.

Le righe della tabella riportano, invece, oltre al saldo:

- i ristori ricevuti ad eccezione di quello relativo al fondo funzioni enti locali (che per indicazioni ministeriali è escluso dalla certificazione);
- l'impiego, da parte dell'ente, delle risorse ricevute.

Il saldo della colonna fondo funzioni enti locali della tabella 2 rappresenta esattamente il fabbisogno connesso alle maggiori spese, al netto dei risparmi e delle minori entrate.

Tabella 2. Prospetto dimostrativo delle componenti del saldo certificato

	TOTALE	DI CUI RISTORI DI ENTRATA	DI CUI RISTORI DI SPESA	DI CUI FONDO FUNZIONI
RISTORI (A)	172.229,39	9.794,70	162.434,69	
UTILIZZI (- B)	- 160.010,28	- 9.794,70	- 143.635,88	- 6.579,70
<i>di cui minori entrate</i>	2.743,00	9.794,70		12.537,70
<i>di cui minori spese</i>	-		-	-
<i>di cui maggiori spese</i>	- 162.753,28		- 143.635,88	- 19.117,40
SALDO ESATTO C (A+B)	12.219,11	-	18.798,81	- 6.579,70

Tale valore va confrontato con l'importo del fondo funzioni ricevuto dall'ente negli anni 2020 e 2021 e confluente in avanzo nel risultato di amministrazione 2021.

Se il valore è negativo vuol dire che l'ente ha utilizzato maggiori risorse di quante ricevute, per cui il vincolo è pari a zero; diversamente il vincolo è pari a alla differenza fra i due aggregati.

Tabella 3. Determinazione della quota del fondo funzioni da vincolare

SALDO CERTIFICAZIONE NON ARROTONDATO (TENENDO CONTO DELLA VALUTAZIONE 2022 - Comunicato Mef del 21 aprile 2023)	- 318,59
- AVANZO RISTORI SPECIFICI DI SPESA	18.798,81
SALDO CERTIFICAZIONE AL NETTO DEI VINCOLI DA RISTORI DI SPESA	- 19.117,40
TOTALE AVANZO DA FONDONE	22.066,33
AVANZO DA FONDONE	2.948,93

I vincoli dei fondi per l'emergenza, compresi i trasferimenti per l'incremento dell'energia elettrica e del gas (allegato A/2 al Risultato di amministrazione)

L'avanzo da vincolare al 31 dicembre 2022 è quello che risulta nella tabella 5.

Tabella 5. Avanzo da vincolare per fondo funzioni, ristori di entrata e ristori di spesa

Avanzo 2022 da vincolare	Importo
Eccedenza del fondo funzioni enti locali + Ristori di entrata non utilizzati 2020-2022	2.948,93
Importo Tari (avanzo) non utilizzata nel periodo 2020-2022	-
Contratti continuativi	-
Ristori DI ENTRATA 2022 assegnati - ma non accertati dall'ente nel 2022	-
FFF 2022 (VINCOLO DA LEGGE)	2.948,93
Avanzo 2022 da ristori di spesa (VINCOLO DA TRASFERIMENTI)	18.798,81
VINCOLI TOTALI (allegato a2)	21.747,74

L'analisi dei vincoli da trasferimenti all'interno della certificazione Covid-19

I ristori specifici di spesa, non utilizzati, presentano la situazione dei vincoli – ai fini della certificazione Covid-19 - esposta in tabella 6.

I vincoli qui considerati si riferiscono all'ambito della certificazione dei fondi Covid. Per le aree interne, laddove l'ente avesse da apporre dei vincoli, l'importo da indicare nell'allegato A2 deve tener conto anche dell' ulteriore quota riferita sempre alle aree interne, che non rientra nell'ambito della certificazione Covid.

Tabella 6. I vincoli da trasferimenti

Vincoli sui ristori di spesa:	ENTRATE RISTORI DA CERTIFICAZIONE COVID	IMPEGNI + FPV 2022 DA CERTIFICAZIONE COVID	ECONOMIE DI SPESE (REGISTRATE NEL 2022)	VINCOLO DA CERTIFICAZIONE COVID	RESTITUZIONE
Anno 2020 - Solidarietà alimentare	468,26	468,26	-	-	-
Anno 2020 - Solidarietà alimentare bis	-	-	-	-	-
Anno 2020 - Fondo per la sanificazione	719,80	719,80	-	-	-
Anno 2020 - Fondo prestazioni di lavoro straordinario vigili	118,00	-	-	118,00	118,00
Anno 2020 - Fondo comuni province Bergamo, Brescia,	-	-	-	-	-
Anno 2020 - Fondo comuni particolarmente danneggiati art 112-bis	-	-	-	-	-
2020 - Buono viaggio	-	-	-	-	-
Anno 2020 - Fondo aree interne	-	-	-	-	-
Anno 2020 - Risorse per i comuni siciliani	-	-	-	-	-
Anno 2021 - Fondo aree interne	-	-	-	-	-
Anno 2021 - Fondo solidarietà alimentare	53.371,59	53.371,59	-	-	-
Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari	18.680,81	-	-	18.680,81	18.680,81
Anno 2021 - Centri estivi	-	-	-	-	-
Anno 2021 - Fondo Comuni per ristorare le imprese di trasporto scolastico delle perdite di fatturato Pandemia	-	-	-	-	-
Anno 2022 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne	-	-	-	-	-
Anno 2022 - Fondo per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19	-	-	-	-	-
Anno 2022 - Finanziamento servizi aggiuntivi Trasporto pubblico Locale	-	-	-	-	-
Anno 2022 - Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas	85.240,52	85.240,52	-	-	-
Anno 2022 - Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa per i minori	3.835,71	3.835,71	-	-	-
TOTALE	162.434,69	143.635,88	-	18.798,81	18.798,81

L'importo da vincolare nell'allegato a2 fra i vincoli da trasferimenti è 18.798,81€.

Restituzione delle somme allo Stato da parte dell'ente

In attesa dell'emanazione del decreto con il quale saranno determinati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, alla luce della certificazione Covid-19, previsto entro il 31 ottobre 2023, è noto che l'ente sarà tenuto a restituire sia il fondone 2020-2021 non utilizzato sia gli eventuali ristori di spesa non utilizzati (fanno eccezione i contributi per i centri estivi e per le aree interne), se eccedenti il valore di 100 euro.

Non essendosi riunito il Tavolo tecnico, ad oggi non sono note le modalità di verifica e, pertanto, pur essendo ragionevole, ai fini del conguaglio finale, trattare la certificazione 2022 in modo differente rispetto agli anni della pandemia (2020 e 2021) è necessario, in via prudenziale, considerare la Certificazione 2022 nella sua interezza. Eventualmente si provvederà successivamente a liberare le risorse dopo l'eventuale conguaglio finale.

Una prima elaborazione di tale restituzione è rappresentata in tabella 7, dove sono riportati il Fondone 2020-2021 e i ristori specifici di spesa (esclusi i Centri estivi e le Aree Interne) di importo superiore a 100 euro.

Per il Fondone si tiene conto della segnalazione della Ragioneria Generale dello Stato (comunicato del 21 aprile 2023) relativa alla riunione del 19 aprile 2023 del Tavolo tecnico di cui al comma 2 dell'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 al fine di delineare, fin da subito, i criteri di valutazione delle certificazioni trasmesse nell'anno 2022. Anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, il Tavolo ritiene ragionevole trattare, ai fini del conguaglio finale, la certificazione COVID-19/2022 in modo differente rispetto alle certificazioni degli anni 2020 e 2021, caratterizzati dalla piena emergenza pandemica.

Il Tavolo tecnico ha pertanto deciso che, qualora a seguito della compilazione della Sezione 1- Entrate del modello COVID-19/2022 la voce "Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)" risulti di importo positivo (maggiori entrate), la certificazione trasmessa per l'anno 2022 sarà considerata esclusivamente con riferimento alle informazioni certificate nella Sezione 2-Spese del citato modello COVID-19/2022 di cui alle voci "Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)" e "Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)".

TABELLA 7

FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI NON UTILIZZATO, TENENDO CONTO DELLA VALUTAZIONE 2022 Comunicato Mef del 21 aprile 2023	2.948,93
RISTORI SPECIFICI DI SPESA (con esclusione dei Centri estivi e delle Aree interne)	18.798,81
TOTALE	21.747,74